

Soccorso istruttorio correttivo e offerta economica: le regole

Il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza n. 2721 del 2026, chiarisce i confini dell'art. 101, comma 4, del d.lgs. 36/2023: la rettifica dell'errore materiale è ammessa fino all'apertura della busta economica.

Paola De Virgiliis Diritto Amministrativo & Contratti pubblici e appalti 19 Agosto 2026 Lettura 14 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 19 Agosto 2026: La giurisprudenza amministrativa di vertice consolida l'interpretazione per fasi del soccorso correttivo, sancendo la piena emendabilità degli errori materiali nei valori economici prima della loro disamina pubblica a tutela del principio del risultato e della par condicio.

Abstract (Italiano)

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 2721 del 2026, definisce la disciplina del soccorso istruttorio correttivo di cui all'art. 101, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, sancendo che l'operatore economico può rettificare di propria iniziativa gli errori materiali presenti nell'offerta economica fino al momento dell'apertura della specifica busta economica. I giudici di Palazzo Spada chiariscono che il principio di separazione tra le offerte impedisce che la rettifica dell'offerta di prezzo, intervenuta a valutazioni tecniche ultimate ma prima della disamina dei valori economici, possa alterare la parità di trattamento tra i concorrenti. La pronuncia esamina la nozione di errore materiale emendabile con riguardo al costo della manodopera negli accordi quadro, superando i rigori formalistici del previgente assetto normativo e valorizzando i principi cardine del risultato ([art. 1 d.lgs. 36/2023](#)) e della fiducia ([art. 2 d.lgs. 36/2023](#)) a presidio della massima partecipazione e dell'efficienza della committenza pubblica.

Abstract (English)

Judgment no. 2721 of 2026 delivered by the Fifth Chamber of the Italian Council of State provides a comprehensive analysis of the corrective assistance mechanism pursuant to Article 101(4) of Legislative Decree no. 36/2023, establishing that economic operators are entitled to self-correct clerical errors within their financial bids until the actual opening of the financial envelope. The Court

clarifies that the structural separation between technical and financial proposals prevents price corrections submitted after technical evaluations from infringing upon equal treatment and transparency, provided the financial envelopes remain sealed. The ruling defines the scope of rectifiable clerical errors regarding labor costs within framework agreements, overcoming rigid procedural formalisms in light of the overarching principles of ultimate result (Article 1) and mutual trust (Article 2) to safeguard broad market participation and public procurement effectiveness.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Tempus del soccorso correttivo:** La rettifica dell'errore materiale nell'offerta economica ex [art. 101, comma 4, d.lgs. 36/2023](#) è tempestiva fino all'apertura della busta economica.
- **Garanzia della par condicio:** La separazione delle buste impedisce che la rettifica dell'offerta economica incida sulle valutazioni tecniche già chiuse.
- **Iniziativa di parte:** Il soccorso correttivo presuppone la tempestiva richiesta dell'operatore economico prima che la stazione appaltante acceda ai valori economici.
- **Accordi quadro e manodopera:** Negli accordi quadro l'indicazione del costo del lavoro ha valore previsionale e parametrico rispetto ai successivi contratti applicativi ex [art. 59 d.lgs. 36/2023](#).

Principio di Diritto / Massima Redazionale

In materia di contratti pubblici, l'[art. 101, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#) attribuisce all'operatore economico la facoltà di richiedere la rettifica di errori materiali contenuti nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine di presentazione, purché tale istanza intervenga prima dell'effettiva apertura della specifica busta economica e non comporti la formulazione di un'offerta nuova o sostanzialmente modificata. In applicazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed economica, la rettifica dei valori economici richiesta a valutazioni tecniche concluse ma a buste economiche ancora sigillate non lede la parità di trattamento né la trasparenza della gara, consentendo la conservazione dell'offerta viziata da mero lapsus calami (nella specie, l'erronea indicazione del costo orario medio della manodopera in luogo dell'importo complessivo) in piena conformità ai principi del risultato e della fiducia di cui agli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023.

01. Il nuovo statuto del soccorso istruttorio nel Codice dei Contratti Pubblici

1.1 — La quadripartizione dell'art. 101 d.lgs. 36/2023 e la tipizzazione del soccorso correttivo

L'approvazione del [Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36](#) ha profondamente innovato la conformazione del procedimento di gara, ridisegnando la fisionomia del soccorso istruttorio attraverso una **disciplina organica e multilivello** codificata all'[art. 101 del Codice dei Contratti Pubblici](#). Rispetto al previgente quadro normativo scolpito nell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, caratterizzato da persistenti incertezze applicative e da un rigido formalismo escludente, il legislatore della riforma ha proceduto a una puntuale **tipizzazione quadripartita degli istituti di soccorso**, distinguendo con precisione chirurgica le ipotesi di integrazione documentale, di sanatoria delle irregolarità formali, di richiesta di chiarimenti tecnici ed economici e, infine, di rettifica spontanea degli errori materiali. Tale assetto normativo intende superare le secche di un contenzioso seriale che per anni ha sacrificato l'offerta economicamente più vantaggiosa sull'altare di mere sviste formali.

L'architettura dell'[art. 101 d.lgs. 36/2023](#) si snoda attraverso quattro moduli operativi distinti: il **soccorso integrativo documentale** di cui al comma 1, lettera a), finalizzato a colmare la carenza di elementi della documentazione amministrativa e del DGUE; il **soccorso sanante** previsto dalla lettera b) del medesimo comma, deputato a emendare inesattezze o omissioni formali non incidenti sull'identità dell'offerente; il **soccorso procedimentale per chiarimenti** disciplinato dal comma 3, che consente alla stazione appaltante di sollecitare delucidazioni sui contenuti delle offerte tecnica ed economica senza alcuna portata modificativa; e infine il **soccorso correttivo su istanza di parte** contemplato dal comma 4. Questa quarta figura introduce una novità dirompente nel panorama delle committenze pubbliche, attribuendo all'operatore economico un vero e proprio **diritto soggettivo potestativo di correzione spontanea** dell'errore materiale.¹

A differenza delle forme tradizionali di soccorso attivate d'ufficio dalla pubblica amministrazione, il soccorso correttivo si fonda sull'**iniziativa esclusiva del concorrente**, il quale, avvedutosi di una

svista materiale dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, sollecita la stazione appaltante affinché provveda all'emenda prima della seduta di apertura dei plichi. La norma stabilisce quale presupposto insuperabile che la rettifica **non comporti la presentazione di una nuova offerta** né determini una modifica sostanziale dei contenuti negoziali, imponendo al contempo la rigorosa **tutela dell'anonimato dell'operatore** economico nelle procedure ove tale garanzia risulti prescritta dalla legge di gara.

Punto nodale: L'[art. 101, comma 4, d.lgs. 36/2023](#) trasforma il soccorso correttivo in un presidio di conservazione dei negozi giuridici di gara, consentendo la rettifica tempestiva dell'errore materiale per evitare ingiustificate espulsioni dal mercato a danno dell'interesse pubblico.

1.2 — I principi del risultato e della fiducia quali criteri guida dell'attività amministrativa

La portata applicativa del soccorso correttivo non può essere intesa alla stregua di una mera facoltà procedimentale isolata, dovendo essere letta in combinato disposto con i **principi generali scolpiti nei primi articoli del nuovo codice**. L'[art. 1 d.lgs. 36/2023](#) eleva il **principio del risultato** a canone ermeneutico sovraordinato dell'intera contrattualistica pubblica, imponendo alle stazioni appaltanti di perseguire l'affidamento tempestivo e la migliore prestazione qualitativa ed economica, senza che cavilli di natura burocratica possano ostacolare l'individuazione della migliore offerta presente in gara. L'amministrazione non è più chiamata a svolgere un ruolo di mero controllore formale, ma diviene attrice responsabile orientata alla concreta realizzazione dell'opera o all'acquisizione del servizio.

A tale principio si affianca sinergicamente il **principio della reciproca fiducia** contemplato dall'[art. 2 d.lgs. 36/2023](#), il quale postula una presunzione di legittimità, trasparenza e correttezza nell'operato sia dei funzionari pubblici sia degli operatori economici privati. In questa prospettiva nomofilattica, come autorevolmente rimarcato anche in tema di [principi di risultato e fiducia nei contratti pubblici](#), il rapporto tra committenza e concorrente viene liberato da ingiustificate diffidenze precostituite, imponendo alla stazione appaltante di valorizzare l'**effettiva volontà negoziale espressa dall'impresa**, evitando che errori meramente materiali o disallineamenti di

compilazione privi di ambiguità sostanziale conducano all'automatica estromissione del partecipante.

Il sistema si completa con il **principio dell'accesso al mercato** sancito dall'[art. 3 d.lgs. 36/2023](#) e con il **principio di tassatività delle cause di esclusione** codificato dall'[art. 10 d.lgs. 36/2023](#), i quali precludono l'introduzione di vincoli formali sproporzionati e sanzioni espulsive non espressamente previste dalla legge di rango primario. L'intersezione tra questi capisaldi normativi impone all'interprete un'esegesi funzionale dell'[art. 101, comma 4](#): la rettifica dell'errore materiale risponde all'esigenza di preservare offerte serie e competitive, contemperando la celerità procedimentale con l'indefettibile **garanzia della par condicio competitorum**.²

02. La fattispecie: soccorso istruttorio correttivo nell'offerta economica e manodopera

2.1 — La vicenda contenziosa e l'errore nella compilazione dell'offerta

Il tema dell'applicabilità del **soccorso istruttorio correttivo nell'offerta economica** è giunto al vaglio del Consiglio di Stato a seguito di un articolato contenzioso scaturito da una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro quadriennale avente ad oggetto l'esecuzione di lavori e servizi di manutenzione straordinaria delle reti idriche e fognarie. La lex specialis di gara richiedeva ai concorrenti la compilazione di una scheda di offerta economica generata telematicamente dal portale, nella quale doveva essere esplicitato, ai sensi dell'[art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023](#), l'**importo complessivo dei costi della manodopera** stimati per l'intera durata dell'affidamento.

Nella fase di redazione telematica dell'offerta, l'operatore economico poi risultato aggiudicatario incorreva in una **macroscopica incongruenza di compilazione**: nel campo numerico riservato all'indicazione dei costi complessivi del personale inseriva la cifra di euro 27,23, corrispondente esattamente al **costo orario medio tabellare** previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria, anziché valorizzare l'ammontare globale della manodopera quantificato nell'elaborato progettuale in euro 2.451.700,00. Conclusa la valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione giudicatrice con l'attribuzione dei relativi punteggi qualitativi, ma **prima che si**

procedesse alla seduta pubblica di apertura delle buste economiche, il concorrente si avvedeva dell'errore materiale e trasmetteva formale istanza di rettifica ai sensi dell'[art. 101, comma 4, d.lgs. 36/2023](#).³

La stazione appaltante, riscontrata l'**evidenza palmare dell'errore materiale** alla luce dei parametri dimensionali dell'appalto e della documentazione allegata, accoglieva la richiesta di rettifica prima di sbloccare i file dell'offerta economica, ammettendo il concorrente alla fase di graduazione finale e disponendone la successiva aggiudicazione. Avverso tale determinazione insorgeva la seconda classificata, sostenendo dinanzi al giudice di prime cure l'illegittimità dell'operato della committenza per presunta **violazione del divieto di modificazione dell'offerta** e tardività dell'istanza emendativa.

Elemento di Gara	Dato Originario Indicato	Rettifica Richiesta ex art. 101 c. 4	Tempus dell'Istanza
Costo della Manodopera	€ 27,23 (costo orario medio)	€ 2.451.700,00 (costo complessivo)	Prima dell'apertura busta economica
Ribasso Percentuale Offerto	Invariato (valore percentuale fisso)	Nessuna variazione sostanziale	Nessuna interferenza tecnica

2.2 — La riforma della sentenza del TAR Puglia e la decisione del Consiglio di Stato

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, con la sentenza n. 641 del 2025, aveva accolto il ricorso introduttivo annullando l'aggiudicazione, sul presupposto che l'[art. 101, comma 4, d.lgs. 36/2023](#) consentirebbe la rettifica dell'errore materiale esclusivamente **fino alla prima seduta di apertura delle offerte**, coincidente con la disamina dei plichi tecnici. Secondo l'impostazione formalistica dei giudici di prime cure, la locuzione normativa «giorno fissato per l'apertura delle offerte» andrebbe intesa in senso cronologico unitario e indistinto, con la conseguenza che l'avvio delle operazioni di gara precluderebbe in radice qualsivoglia intervento correttivo, a prescindere dal fatto che i plichi contenenti le condizioni di prezzo siano ancora rigorosamente secretati.⁴

Investito dell'appello proposto dalla stazione appaltante e dall'impresa aggiudicataria, il **Consiglio di Stato ha ribaltato integralmente la pronuncia di primo grado**. I magistrati di Palazzo Spada hanno chiarito che l'esegesi patrocinata dal TAR si pone in insanabile contrasto con la ratio della riforma e con la fisionomia funzionale del soccorso correttivo. L'apertura della busta tecnica esaurisce la cognizione della commissione sugli elementi qualitativi del progetto, ma lascia intatta la **totale intangibilità e segretezza dell'offerta economica**, la quale diviene giuridicamente rilevante e conoscibile solo nel momento in cui viene disposta l'apertura della specifica seduta deputata alla lettura dei ribassi.

« **Il principio di separazione tra le offerte preclude che la rettifica dei valori economici richieda prima dell'apertura della busta di prezzo possa alterare valutazioni qualitative già cristallizzate nei verbali di gara, garantendo la piena integrità della par condicio.** »

La sentenza n. 2721 del 2026 sottolinea che negare la correzione di un errore materiale evidente prima della disamina dell'offerta economica si tradurrebbe in una **ingiustificata sanzione espulsiva da iper-formalismo**, lesiva sia del patrimonio giuridico del concorrente in buona fede, sia dell'interesse pubblico primario della committenza a conseguire il miglior risultato gestionale ed economico possibile. Il Consiglio di Stato ha così statuito la **piena legittimità della rettifica operata** e ha respinto integralmente il ricorso di primo grado, compensando le spese di lite in ragione dell'indubbia complessità esegetica scaturente dal novum normativo.

03. I limiti temporali e strutturali della rettifica ex art. 101, comma 4, d.lgs. 36/2023

3.1 — Il tempus della correzione: l'apertura della busta economica quale

termine preclusivo

Il fulcro della ricostruzione operata dal Consiglio di Stato risiede nell'interpretazione sistematica dell'incipit dell'[art. 101, comma 4, d.lgs. 36/2023](#), a mente del quale la rettifica può essere richiesta **fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte**. La disposizione letterale, se intesa astrattamente senza contestualizzarla nella sequenza bifasica o trifasica che contraddistingue le gare pubbliche rette dal criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prestava il fianco a pericolose rigidità interpretative, postulando un termine decadenziale coincidente con l'avvio della prima seduta pubblica.

La Quinta Sezione smonta tale automatismo chiarendo che l'espressione normativa deve essere letta **distributivamente in relazione alla tipologia di offerta** da emendare. Se l'errore materiale inficia l'offerta tecnica, il termine perentorio coincide indefettibilmente con l'apertura delle buste tecniche, momento a partire dal quale la proposta progettuale entra nella sfera di valutazione discrezionale della commissione giudicatrice; qualora, per contro, la svista materiale riguardi l'offerta economica, il termine limite si colloca **nel giorno fissato per l'apertura della specifica busta economica**. Prima di tale data, infatti, il plico virtuale contenente i valori di prezzo resta inviolato nei server del sistema telematico di negoziazione, garantendo la totale intangibilità delle dichiarazioni negoziali.⁵

Questa lettura per stadi procedimentali salvaguarda la **funzione tipica del soccorso correttivo**, che risponde alla finalità di correggere lapsus calami prima che il contenuto dell'offerta diventi pubblico e vincolante per l'amministrazione aggiudicatrice. Consentire la rettifica dell'offerta economica finché la stessa non è stata disvelata non comporta alcun rischio di condotte opportunistiche da parte del concorrente, poiché quest'ultimo **ignora totalmente le offerte economiche altrui** e non può modulare la propria istanza su dati strategici sopravvenuti.

Principio di scansione temporale: Il termine decadenziale dell'[art. 101, comma 4, d.lgs. 36/2023](#) opera per singola fase: per l'offerta economica la preclusione scatta esclusivamente nel momento in cui la stazione appaltante avvia le operazioni di apertura delle relative buste telematiche.

3.2 — La separazione tra offerta tecnica ed economica a salvaguardia della par condicio

La tenuta dogmatica della soluzione accolta dalla giurisprudenza amministrativa poggia sul **principio di netta separazione tra offerta tecnica ed economica**, presidio indefettibile di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa sancito a livello eurounitario e nazionale. Tale principio postula che la commissione giudicatrice debba esprimere il proprio giudizio di valore sulla qualità delle proposte tecniche in uno stato di assoluta **inconsapevolezza dei contenuti economici** formulati dai singoli concorrenti, al fine di scongiurare qualsiasi condizionamento psicologico o alterazione comparativa.

Proprio in virtù di tale impermeabilità procedimentale, la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, qualora richiesta ed accordata a **valutazioni tecniche già definitivamente concluse e verbalizzate**, non è in alcun modo suscettibile di retroagire sui punteggi qualitativi già attribuiti. La sfera di valutazione tecnica risulta oramai blindata e sottratta a ogni possibile rimodulazione, mentre l'offerta economica, mantenuta sigillata fino alla successiva seduta pubblica, viene semplicemente allineata alla reale e trasparente volontà contrattuale espressa dall'operatore.

Sotto il profilo della **garanzia dell'anonimato dell'operatore economico**, richiamata espressamente dall'[art. 101, comma 4](#), il Consiglio di Stato evidenzia che tale cautela opera in modo rigoroso nelle sole fasi di gara per le quali la *lex specialis* o la normativa di settore prevedano la segretezza dell'identità dell'offerente (come nei concorsi di progettazione o nella valutazione anonima degli elaborati tecnici). Nelle procedure ordinarie in cui l'identità dei partecipanti sia già nota sin dalla fase di ammissione documentale, l'istanza di rettifica non viola alcuna segretezza soggettiva, purché sia inoltrata con modalità tracciabili tramite la **piattaforma telematica di negoziazione** nel rispetto delle medesime forme prescritte per la trasmissione dell'offerta.

04. La nozione di errore materiale emendabile e il

costo del lavoro negli accordi quadro

4.1 — I requisiti di riconoscibilità e non sostanzialità della modifica

La delimitazione dei confini dell'**errore materiale emendabile** costituisce il fulcro sostanziale dell'intera disciplina del soccorso correttivo. La consolidata giurisprudenza amministrativa, formatasi già sotto il vigore dei precedenti codici e recepita dal d.lgs. 36/2023, definisce l'errore materiale come una **mera discrasia ictu oculi percepibile** tra la volontà dichiarata e la volontà reale dell'offerente, desumibile con immediatezza dal contesto complessivo del documento contrattuale senza necessità di compiere complesse indagini ricostruttive o sforzi interpretativi extratestuali.

Nella fattispecie scrutinata dalla sentenza n. 2721 del 2026, l'indicazione dell'importo di euro 27,23 nel campo riservato al costo complessivo della manodopera per un appalto pluriennale di valore milionario rappresentava una **svista redazionale autoevidente**, derivante dal mero fraintendimento tra costo orario unitario e spesa aggregata del personale. Il Consiglio di Stato precisa che la correzione di tale lapsus non integra in alcun modo la formulazione di un'offerta nuova, giacché **il ribasso percentuale complessivo offerto rimane immutato** e l'importo corretto del costo del lavoro risulta perfettamente coerente con i tabellari ministeriali e con le stime fornite negli elaborati progettuali dell'appalto.

Il limite invalicabile dell'istituto è costituito dal **divieto assoluto di modifica sostanziale**: l'operatore non può avvalersi del soccorso correttivo per rinegoziare ex post i prezzi unitari, incrementare o diminuire il ribasso d'asta o sanare carenze strutturali dell'offerta economica che richiedano un'attività creativa o integrativa incompatibile con la cristallizzazione dei termini di gara. L'onere di diligenza esigibile dalla stazione appaltante consiste nel verificare la corrispondenza oggettiva del dato corretto con gli elementi già presenti o logicamente presupposti negli atti di gara, senza addossare all'amministrazione compiti di supplenza istruttoria eccedenti l'ordinaria prudenza.

Canone di riconoscibilità: L'errore materiale è emendabile quando si manifesta come una svista oggettiva e riconoscibile nel corpo dell'offerta, la cui correzione preserva inalterato il ribasso economico senza generare alcuna novità contrattuale.

4.2 — La specificità degli accordi quadro ex art. 59 d.lgs. 36/2023 e la stima del costo del lavoro

Un profilo di estremo rilievo teorico e applicativo affrontato dalla decisione attiene all'intersezione tra la disciplina del costo della manodopera ex [art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023](#) e la specifica natura giuridica degli **accordi quadro disciplinati dall'art. 59 del nuovo codice**. L'accordo quadro costituisce uno strumento contrattuale ad evidenza pubblica a struttura aperta e meramente programmatica, caratterizzato da un'intrinseca **aleatorietà quanto ad an, quantum e quomodo** delle prestazioni che saranno effettivamente richieste mediante i singoli contratti applicativi o ordinativi di fornitura.

In ragione di tale conformazione elastica, il Consiglio di Stato ribadisce che, nella fase di aggiudicazione dell'accordo quadro a monte, l'operatore economico è tenuto a fornire una **stima necessariamente previsionale e parametrica** del costo complessivo del lavoro, non essendo ipotizzabile una quantificazione analitica ed esatta al centesimo delle ore lavorate, la cui puntuale declinazione dipenderà dai fabbisogni concreti della committenza durante l'esecuzione del rapporto. L'elemento realmente vincolante e discriminante ai fini della serietà dell'offerta è costituito dall'**indicazione del CCNL applicato** e dal rispetto dei minimi salariali inderogabili stabiliti dalle tabelle ministeriali di settore.

Ne discende che l'eventuale disallineamento formale nell'indicazione del valore globale del costo del lavoro, qualora sia agevolmente riconducibile alla tariffa oraria conforme al contratto collettivo, non incide sulla sostenibilità dell'impegno assunto, potendo essere agevolmente ricondotto a coerenza attraverso il **soccorso procedimentale per chiarimenti ex art. 101, comma 3** o mediante la verifica di anomalia dell'offerta ex [art. 110 d.lgs. 36/2023](#), senza alcuna necessità di procedere a traumatiche esclusioni dalla gara.

05. Implicazioni operative per le stazioni appaltanti e profili di legal design dell'offerta

5.1 — Buone prassi di gara, gestione delle piattaforme digitali e presidi per gli operatori

Le statuizioni rese dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2721 del 2026 impongono una **puntuale revisione delle prassi operative** sia da parte delle stazioni appaltanti, sia ad opera dei concorrenti. Per i responsabili unici del progetto (RUP) e per i seggi di gara, la decisione offre una chiara direttiva gestionale: di fronte a istanze di rettifica per errore materiale trasmesse prima dell'apertura della busta economica, la committenza è tenuta a **valutare tempestivamente la meritevolezza dell'istanza**, senza cedere a tentazioni espulsive dettate da formalismi procedurali ormai superati, in armonia con il principio di [tassatività delle cause di esclusione e soccorso istruttorio](#).

Sotto il profilo del legal design e dell'e-procurement, emerge la necessità di **strutturare i form telematici di offerta** con alert automatici che segnalino discrepanze macroscopiche tra manodopera e valore dell'appalto, prevenendo le sviste materiali. I gestori dei portali devono inoltre garantire canali protetti per l'**inoltro tracciabile delle istanze correttive**, consentendo il caricamento dei chiarimenti nel rispetto della cronologia di gara e della segretezza delle offerte non ancora aperte.

Per gli operatori economici e i loro consulenti legali, il monito fondamentale risiede nell'**onere di massima tempestività e diligenza**: la facoltà di rettifica ex [art. 101, comma 4, d.lgs. 36/2023](#) è azionabile esclusivamente prima dell'inizio delle operazioni di disamina economica. Risulta pertanto essenziale svolgere un **audit interno immediato delle offerte caricate** sui portali, segnalando subito ogni refuso redazionale prima che lo sblocco pubblico delle buste cristallizzi il quadro delle offerte e precluda per decadenza ogni intervento correttivo.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Costituzione della Repubblica Italiana, art. 97 (Principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione).

D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 1 (Principio del risultato).

D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 2 (Principio della reciproca fiducia).

D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 3 (Principio dell'accesso al mercato).

D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 10 (Principio di tassatività delle cause di esclusione).

D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 59 (Accordi quadro).

D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 101 (Soccorso istruttorio, procedimentale e correttivo).

D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 108 (Criteri di aggiudicazione dell'offerta e costo della manodopera).

D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 110 (Offerte anormalmente basse).

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio previgente).

Giurisprudenza citata

1. **Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza n. 2721** — del 2026 (Pres. P. G. N. Lotti, Rel. G. Rovelli, dep. 2026)
2. **Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza n. 1318** — del 2026 (Pres. A. Urso, Rel. G. Rovelli)
3. **Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza n. 523** — del 2026 (Pres. F. Caringella, Rel. E. Quadri)
4. **TAR Puglia, Bari, Sezione I, Sentenza n. 641** — del 2025 (Pres. A. Pasca, Rel. R. Cundari)

5. **Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza n. 202** — del 2026 (Pres. P. G. N. Lotti, Rel. S. R. Molinaro)



Paola De Virgiliis

Si occupa di appalti pubblici e contrattualistica pubblica. Per Metodo Giuridico cura l'analisi della disciplina dei contratti pubblici e della relativa giurisprudenza amministrativa.